

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA n. 1650

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

***(Non più di una per componente del Consiglio regionale – Non più di tre per Gruppo -
una sola domanda chiara e concisa su argomento urgente e particolare rilevanza politica)***

OGGETTO: Co-progettazione e Co-programmazione con gli Enti di Terzo Settore. All'ASL TO4 vengono praticate?

Premesso che:

- Con il D. Lgs. 117/2017, lo Stato italiano ha riordinato le norme sul Terzo Settore, per migliorare la certezza normativa di cittadini e enti
- Nel d.lgs 117/2017 vengono definiti Enti di Terzo Settore i seguenti soggetti:
 - le organizzazioni di volontariato,
 - le associazioni di promozione sociale,
 - gli enti filantropici,
 - le imprese sociali, incluse le cooperative sociali,
 - le reti associative,
 - le società di mutuo soccorso,
 - le associazioni, riconosciute o non riconosciute,
 - le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società'
- l'articolo 55 del d.lgs 117/2017 prevede il "Coinvolgimento degli enti del Terzo settore":
 1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel

rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.

- a seguito dell'articolo 55 del d.lgs 117/2017 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020 che ha introdotto il concetto di "Amministrazione condivisa", la Pubblica Amministrazione sempre più spesso coinvolge gli Enti di Terzo Settore nella coprogrammazione, coprogettazione e accreditamento, con una compartecipazione in termini di risorse tecniche e culturali
- la sentenza 131/2020 della Corte Costituzionale ha ravvisato nell'articolo 55 del Codice del Terzo Settore una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale previsto dalla Costituzione
- con il Decreto Ministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31/03/2021 sono state approvate le linee guida attuative sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore in questa nuova chiave di co-programmazione e co-progettazione

Considerato che:

- **l'ASL TO4 ha lanciato una manifestazione di interesse per la gestione della parte socio sanitaria del CRV di Ivrea (CENTRO DI RIABILITAZIONE VISIVA di Via Iervis, 9)**
- **Tale manifestazione di interesse prende in considerazione l'art. 56, comma 3 del D. Lgs. 117/2017, riguardante le Convenzioni, e non considera il D. lgs 72/2021 che introduce le linee guida relative alla co-programmazione e alla co-progettazione con gli Enti di Terzo Settore**

Constatato che:

- I soggetti del Terzo settore sono enti che hanno nel loro scopo il perseguimento del bene comune e lo svolgimento di attività di interesse generale senza perseguire finalità lucrative
- Tali caratteristiche dovrebbero essere valorizzate dalla pubblica amministrazione, alla luce dei nuovi strumenti normativi nazionali, ma anche dei potenziali benefici per la collettività
- La coprogrammazione e coprogettazione con il Terzo Settore assicura infatti una migliore efficacia e completezza progettuale e una maggiore chance di successo

Sottolineato che:

- **Altre Asl del Piemonte stanno adottando il metodo della coprogrammazione coprogettazione con gli Enti di Terzo Settore**
- **Un esempio è quello dell'Asl città di Torino in materia di salute mentale**

INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE

per verificare se abbia intenzione di richiedere all'ASL TO4 di attivare un tavolo di co-programmazione e co-progettazione con gli Enti di Terzo Settore in merito al CRV- CENTRO DI RIABILITAZIONE VISIVA di Ivrea e alle altre articolazioni sanitarie territoriali dell'asl, al fine di rendere operativa la nuova normativa nazionale sul rapporto tra Pubblica Amministrazione ed Enti di Terzo Settore.

Monica Canalis

11.12.2023